

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO B DEL COMPLESSO "EX-CIVIS", UBICATO NEL PARCO DEL FORO ITALICO DI ROMA, PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI.

R.A.149/22/PA

CIG: 936946571C

CUP: J89F22035300001

DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO	10
2.1 Documenti di gara.....	10
2.2 Chiarimenti.....	11
2.3 Comunicazioni.....	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.1 TERMINE ESECUZIONE LAVORI.....	16
3.2 Opzioni e rinnovi.....	16
3.3 REVISIONE DEI PREZZI	18
3.4 LAVORAZIONI E CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE	18
3.5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	20
3.6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	20
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	21
5. REQUISITI GENERALI	22
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	25
6.1 Requisiti di idoneità	25
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-PROFESSIONALE	25
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	28
6.4 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili	30
7. AVVALIMENTO.....	31
8. SUBAPPALTO	33
9. GARANZIA PROVVISORIA	34
10. SOPRALLUOGO	38
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	39
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	39
12.1 Regole per la presentazione dell'OFFERTA	40
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	42
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	44
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	48

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	186- 49
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	50
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	50
15. OFFERTA TECNICA	52
16. OFFERTA ECONOMICA ED OFFERTA TEMPO	58
17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE	62
18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA	63
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	64
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	64
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	72
19.3 Metodo DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO	78
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	79
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	79
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	80
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI	81
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	82
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	83
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	83
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	91
27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	91
29. ACCESSO AGLI ATTI	92
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	93
31. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	93
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	93

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO B DEL COMPLESSO "EX-CIVIS", UBICATO NEL PARCO DEL FORO ITALICO DI ROMA, PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI.

PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito anche “Stazione appaltante”), con determina a contrarre n.128 del 02/09/2022, ha deliberato di affidare l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo e completamento dell’edificio B del complesso "Ex-Civis", ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma e nel rispetto dei pertinenti Criteri Minimi Ambientali di cui al DM - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017.

Ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale fornitori”) accessibile all’indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>, e gestito dalla società Bravosolution Italia S.p.A. (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (di seguito anche “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 12 (“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”).

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno del Portale fornitori nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (di seguito anche “Istruzioni operative”) allegate al presente Disciplinare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice, nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (di seguito anche "Decreto semplificazioni").

Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice (artt. da 145 e 151), dal DM MIBACT n.154/2017 e dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. ancora in vigore in virtù delle disposizioni transitorie del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma [codice NUTS ITI43].

CIG (Codice Identificativo Gara): 936946571C

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): J89F22035300001

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art.31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo "RPA") è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Procurement".

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'arch. Marco Ducci – Direzione Spazio Sport – Ingegneria e Direzione tecnica.

Il Direttore dei lavori verrà nominato prima della stipula del contratto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nelle sezioni dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di richiesta di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale fornitori o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma

digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs.82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In fase di registrazione l'utente deve indicare una UserID. A seguito della registrazione verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente una password che deve essere modificata al primo accesso per ragioni di sicurezza.

UserID e password rappresentano le chiavi di accesso a mezzo delle quali l'operatore economico verrà identificato all'interno del sistema.

Il processo di abilitazione si intenderà concluso a seguito dell'attivazione da parte del Servizio Assistenza Fornitori delle chiavi di accesso.

La richiesta di abilitazione deve concludersi entro il termine indicato nel documento "Scadenze".

Oltre tale data l'attivazione delle chiavi di accesso non può essere garantita.

Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l'e-mail di conferma avvenuta attivazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori ai recapiti di seguito indicati.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti di seguito indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- contattando telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione “Assistenza Fornitori” in Home Page del Portale fornitori;

ovvero, in alternativa:

- utilizzando il web form “Richiedi assistenza on line”, presente nella sezione “Assistenza Fornitori” in Home Page del Portale fornitori.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice;
- Consorzio ordinario,

deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo)/GEIE costituendo/Aggregazione di retisti;
- l’impresa assimilata alla mandataria, in caso di Consorzio ordinario costituendo;
- il Consorzio stesso, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito,

l’unico soggetto abilitato ad utilizzare la Piattaforma e ad operare, per la procedura di gara, attraverso la medesima e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l’offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA’ DI SUPPORTO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Scadenze;
 - DGUE “Documento di gara unico europeo”;
 - Allegato A “Domanda di partecipazione”;
 - Allegato B “Dichiarazione relativa ai familiari conviventi”;

- Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”;
- Allegato D “Modulo offerta economica ed Offerta Tempo”;
- Allegato E “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”;

3) Capitolato speciale d'appalto e relativo allegato integrativo;

4) Capitolato Informativo;

5) Progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice, i cui elaborati sono elencati nel documento denominato *ED.00.DG.000*.

6) Schema di contratto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area “Società Trasparente” del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all'interno dell'area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Messaggistica della RDO on line) previo completamento della procedura di abilitazione al Portale fornitori e successiva attivazione delle chiavi di accesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all'interno dell'area “Società Trasparente” del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all'interno dell'area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il termine ultimo indicato per la presentazione degli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggistica" della RDO on line. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ("domicilio digitale speciale").

L'operatore economico, con l'accesso alla RDO on line, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 23 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di retisti o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale speciale presso il mandatario/capofila (o Consorzio, nel caso di Consorzio ordinario costituito) al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura è finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo e completamento dell'Edificio B del complesso edilizio "Ex-Civis", ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma, sulla base del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice.

I lavori sono inseriti nell'ambito del più ampio piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico, in cui il complesso Ex-Civis è situato.

Trattasi di edificio tutelato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs.42/2004, per il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma ha rilasciato nulla osta.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto posto a base di gara riferito a detti interventi è stato validato dall'Arch. Marco Ducci, in data 4 agosto 2022, all'esito del rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo emesso in data 26 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera b) del Codice, dalla Protos Check S.r.l. (Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020).

L'opera da realizzare consisterà nella ristrutturazione dei corpi esistenti e nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica.

L'edificio B, oggetto d'intervento, è stato suddiviso in aree indipendenti, denominate Corpo 1, Corpo 2 e Corpo 3.

Per ragioni di omogeneità progettuale, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario avviare la procedura di gara ponendo a base d'asta sia il progetto delle opere già autorizzate, verificate e validate riferite al Corpo 1- Ristrutturazione edificio esistente e al Corpo 2 - Realizzazione nuovo

fabbricato, sia i lavori afferenti al Corpo 3, anche se, allo stato, sprovvisti di progetto definitivo ed esecutivo.

Tali opere necessarie per concludere il recupero integrale del compendio edilizio e che riguardano sostanzialmente l'esecuzione di uffici, sono identificate nel quadro economico del progetto esecutivo a base di gara quali "lavori opzionali", e coperte da risorse finanziarie già stanziata.

Le prestazioni relative al Corpo 1 e 2 costituiscono la parte certa del contratto; le prestazioni opzionali rappresentano, invece, un diritto potestativo della Stazione Appaltante, pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'aggiudicatario sarà obbligato a darvi seguito secondo quanto dettagliato nel progetto esecutivo che sarà oggetto di successiva autorizzazione, verifica e validazione, mentre laddove la Stazione Appaltante decida di non richiedere l'esecuzione di tali prestazioni, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto trattasi di lavori su immobile soggetto a vincolo, da realizzarsi in maniera unitaria e coerente, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Nell'esecuzione dei lavori e nella gestione dell'opera, la Stazione Appaltante intende implementare la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling), in attuazione dell'art. 23, comma 13, del Codice, in materia di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture e dell'art. 6 del decreto MIT n. 560/2017, come modificato dal DM n. 312/2021.

L'importo complessivo a base di gara (compresa l'opzione "Corpo 3") è pari ad € 18.115.361,50, IVA esclusa, così suddiviso:

- a. € 17.264.677,57+IVA, per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso;
- b. € 850.683,93+IVA, per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., non soggetti a ribasso;

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

Tale importo complessivo è così ripartito:

- Corpo 1 - Ristrutturazione edificio esistente (progetto verificato e validato)
Importo a base d'asta: € 9.677.004,91+IVA
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 480.239,92+IVA

- Corpo 2 – Realizzazione nuovo fabbricato (progetto verificato e validato)
Importo a base d'asta: € 4.115.622,52+IVA
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 204.244,01+IVA
- Corpo 3 - Ristrutturazione edificio esistente (progetto opzionale da verificare e validare in corso di esecuzione)
Importo a base d'asta: € 3.472.050,14+IVA
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 166.200,00+IVA

Sono compresi nell'esecuzione dell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, nonché dal progetto afferente ai lavori opzionali, le attività di gestione informativa digitale con metodologia BIM, e quanto offerto in sede di gara completo delle migliorie tecniche proposte.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato, in complessivi € 6.849.942,50, IVA esclusa, calcolati sulla base dei prezziari di cui all'art. 6 dell'allegato integrativo al Capitolato Speciale di Appalto.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis, del Codice, e quindi l'importo come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità dei predetti lavori.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

L'appalto, compresi i lavori opzionali, è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante, nonché con quota parte a valere sulle risorse di cui al contributo riconosciuto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto i, del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, ed assegnato in forza della Convenzione sottoscritta tra Sport e salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - in data 10 giugno 2022, per la realizzazione di un programma di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico nell'ambito del 150° Anniversario di Roma Capitale, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026.

3.1 TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è fissato, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma, in:

Corpo 1	730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Corpo 2	540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Corpo 3	540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Come previsto dall'art.12, comma 1, D.M. n.49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori potrà, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori di cui sopra sarà determinato applicando a ciascun termine a base di gara l'eventuale riduzione temporale offerta dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Fatti salvi eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dalla Stazione Appaltante, il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di ciascun termine di ultimazione lavori, determina l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dal relativo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, in questa sede da intendersi integralmente riportati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante medesima qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante intende avvalersi delle previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice relativamente ai lavori afferenti il "Corpo 3" che, per ragioni di omogeneità progettuale, avendo caratteristiche simili a quelle di cui si compone il progetto per il Corpo 1 (sia in termini di destinazione d'uso sia di materiali utilizzati), nonché per esigenze di continuità e coerenza nell'attuazione degli interventi con le medesime tecniche realizzative, vengono posti a base di gara anche se, allo stato, sprovvisti di progetto definitivo ed esecutivo.

Inoltre, la Stazione Appaltante intende avvalersi delle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, relativamente ai lavori afferenti il "Corpo 3", anche vista la complementarietà tecnico/operativa degli stessi (ad esempio, in ragione della presenza del medesimo operatore in

cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, della riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, dell'ottimizzazione e del risparmio sulla tempistica di ultimazione delle lavorazioni al fine della consegna definitiva dei lavori e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e quella di natura amministrativa (risparmio sulla tempistica qualora non si svolga una nuova procedura per l'affidamento delle nuove lavorazioni).

Tali lavori, identificati nel quadro economico del progetto esecutivo a base di gara quali "lavori opzionali", e coperti da risorse finanziarie già stanziato, sono necessari per concludere il recupero integrale del compendio edilizio e riguardano sostanzialmente l'esecuzione di uffici.

Il valore dell'Opzione "Corpo 3", come indicato al paragrafo 3, è pari ad € 3.638.250,14+IVA, così composto:

- Importo a base d'asta: € 3.472.050,14+IVA
- Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 166.200,00+IVA

L'esercizio dell'opzione contrattuale non costituisce impegno vincolante per la Stazione Appaltante che potrà esercitarla a proprio insindacabile giudizio, senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere al riguardo ed obbligandosi a rinunciare, sin d'ora, ad avanzare sia il diritto di eseguire i lavori, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di avvalersene, l'aggiudicatario è tenuto a realizzare i lavori, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo che sarà oggetto di successiva autorizzazione, verifica e validazione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, applicando il medesimo ribasso di gara ed ultimandoli entro il termine di esecuzione lavori stabilito preliminarmente in 540 giorni naturali e consecutivi, salvo il termine inferiore eventualmente offerto dal concorrente in sede di gara.

L'esercizio dell'opzione contrattuale non determinerà la sottoscrizione di un nuovo contratto ma verrà disposto con specifico ordine di servizio del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

L'importo sarà contabilizzato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice, pertanto, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione dei prezzi di cui all'art.15 dello Schema di contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC), è pari ad € 18.115.361,50, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Valore globale stimato dell'appalto	Di cui, importo prestazioni opzionali modifica ex art.106 comma 1 lett. a) del Codice (Corpo 3)
€ 18.115.361,50	€ 3.638.250,14

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi secondo quanto indicato all'art.15 dello Schema di contratto cui si rinvia, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. (c.d. decreto Sostegni ter) e s.m.i. convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

3.4 LAVORAZIONI E CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice dell'articolo 61, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R., così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, nonché dell'articolo 146, comma 4, del Codice, del D.M. 22 agosto 2017, n.154 e del D.M. 10 novembre 2016, n.248, le lavorazioni complessivamente considerate, riferite sia alle prestazioni obbligatorie che opzionali,- anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori - sono classificate come di seguito:

n	Lavorazioni	Cat. SOA D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	Classifica	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	% sul totale	Importo €
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	VII	Prevalente	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	76,52%	€ 13.862.396,69
2	Edifici Civili e Industriali	OG1	IV-bis	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	18,55%	€ 3.359.686,26
3	Impianti elettrici	OS30	III	Scorporabile	SIOS < 10%, a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	3,99%	€ 722.928,97
4	Impianti termici e condizionamento	OS28	I	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile	0,94%	€ 170.349,58
Totale complessivo compresi Costi Sicurezza						100,00%	€ 18.115.361,50

L'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2 con le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OS30 e OS28, è motivato dalla natura stesa dell'intervento e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, una stretta interconnessione tra gli interventi di restauro, risanamento e consolidamento dei beni sottoposti a tutela, unitamente a quelle afferenti all'adeguamento edile ed impiantistico.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (cd riclassificazione). Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OG1, OS30 (SIOS<10%) e OS28, catalogate dalla normativa vigente come "a qualificazione obbligatoria", di cui all'art.12, comma 2, lett. b) della Legge n.80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, sono eseguibili direttamente dall'operatore economico aggiudicatario solo se in possesso delle relative adeguate qualificazioni.

L'operatore economico concorrente che non possieda in proprio la qualificazione per tali categorie oppure sia in possesso di una classifica insufficiente, pena l'esclusione, è tenuto a costituire un R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata o, in alternativa, dichiarare l'intenzione di subappaltare, in tutto o in parte, tali lavorazioni ad operatore in possesso delle relative qualificazioni (*c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"*), fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, dovrà possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire anche l'importo di tali categorie.

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico carente in tutto o in parte dei requisiti non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

- ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 2, del D.M. n.248 del 2016, e tenuto conto dell'interpretazione resa sull'argomento dall'ANAC (Delibera n.6/2017 e n.27/2013), la qualificazione nella categoria OS30 e/o OS28, può essere dimostrata in alternativa anche con il possesso della categoria OG11 "Impianti tecnologici" per la classifica corrispondente a quella posseduta, oppure qualora vengano assorbite entrambe le categorie di opere specializzate, per la classifica pari o superiore alla III, adeguata alla somma degli importi dei lavori (€ 893.278,55).

Si evidenzia inoltre che:

- per i lavori di tipo impiantistico afferenti alle categorie OS28 e OS30 vige inoltre l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare. Il possesso dell'abilitazione di cui al D.M.37/2008, che costituisce un requisito

di esecuzione e non di partecipazione alla gara, dovrà essere comprovato in fase esecutiva, a pena di risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge).

Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste.

- con riferimento alla categoria OG2, la direzione tecnica dell'operatore economico incaricato degli interventi dovrà essere affidata a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, con almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali (art.13, comma 3, lettera a) del DM MIBACT 154/2017). In ogni caso, il direttore tecnico non potrà rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e, a tale scopo, produrrà alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico (art. 13, comma 2).

3.5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 34 del Codice deve rispettare i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" ed in ogni caso, nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, ed in particolare l'elaborato "*ED.00.DG.001a_Relazione CAM*"

3.6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Tutti gli interventi rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto). Si è proceduto all'elaborazione di specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) comprensivo della stima dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, secondo i contenuti indicati nell'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese, di presentare prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Vista la natura dell'appalto, che prevede la suddivisione in categoria prevalente e scorporabile, è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di retisti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica"), i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'Impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, e 90 comma 8 del Codice, nonché – ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice – l'art. 62 del D.P.R. 207/2010.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2021, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno del DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 euro.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del già menzionato comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del Codice, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n.6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma utilizzando la messaggistica della RDO on line.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- A.** A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, 146, comma 4, e 216, comma 14, del Codice, nonché alle disposizioni del D.M. 22 agosto 2017, n.154 e del D.M. 10 novembre 2016, n.248, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate al valore delle lavorazioni cui al paragrafo 3.4, complessivamente considerate.

L'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000 rilasciata da organismi accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA).

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84, comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si precisa che la certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle

verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, prima della scadenza di detto termine, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche del D.P.R. n. 207/2010 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte.

- B.** Ai sensi del paragrafo 2.1.1. dell'allegato al D.M. 11/10/2017 in materia di CAM per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, l'operatore economico concorrente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. A tal fine, l'operatore economico concorrente deve essere in possesso di valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – oppure alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante registrazione **EMAS** oppure, in caso di **UNI EN ISO 14001:2015**, un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del Codice la Stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

Il concorrente deve garantire la validità del certificato per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure un'Aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Gli operatori economici riuniti o consorziati dovranno indicare, all'interno della Domanda di partecipazione, la mandataria o capogruppo e le mandanti o le consorziate, specificando, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico raggruppato o consorziato.

Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio.

La mancanza o l'insufficienza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese raggruppate o consorziate in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento o consorzio, a prescindere dall'entità dello scostamento e anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio, nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (*Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2019*).

I requisiti generali di cui al paragrafo 5 ("Requisiti generali") devono essere posseduti:

- a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo/GEIE costituendo/Consorzio ordinario costituendo] da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE/Consorzio;
- b) [Nel caso di GEIE costituito] dal GEIE e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al GEIE;
- c) [Nel caso di Consorzio ordinario costituito] dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;

- d) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 ("Requisiti di idoneità") lettera a) deve essere posseduto:

- a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio ordinario] da ciascun componente del Raggruppamento/GEIE/Consorzio nonché dal GEIE/Consorzio ordinario medesimo (se costituiti);
- b) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica- finanziaria e di capacità tecnico-professionale (SOA) di cui al **paragrafo 6.2 lettera A)**:

- I. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui all'art.45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **di tipo orizzontale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dello stesso Codice, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, cumulativamente, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario pro quota, in base alla quota di esecuzione a ciascuno di essi affidata e indicata in sede di gara; ciò, in considerazione del fatto che la singola impresa deve essere qualificata ad eseguire la porzione di lavori che ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di impegnarsi a svolgere.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che quest'ultima sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- II. nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **di tipo verticale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, primo periodo e dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, devono essere posseduti dall'impresa che eseguirà i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- III. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti verticali*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nell'ambito dei sub-raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai RTI di tipo orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del medesimo deve coincidere con la mandataria dell'intero raggruppamento che concorre per i lavori.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria diversa dalla prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento concorrente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di **tipo verticale o misto**, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

I requisiti di cui al precedente **paragrafo 6.2, lettera B)** deve essere posseduto:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al paragrafo 5 ("Requisiti generali") devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al paragrafo 6.1 ("Requisiti di idoneità") lettera a), deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 6.2, lett. a), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Il requisito relativo alla certificazione ISO 14001:2015 cui al precedente paragrafo 6.2, lett. b), è attestato e verificato in relazione:

- a) al Consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo Consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione delle prestazioni da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Con specifico riferimento alle lavorazioni relative alla categoria OG2, si precisa che, a pena di esclusione, qualora il consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) intenda indicare una consorzata esecutrice, a prescindere dalla qualificazione del consorzio, la stessa consorzata esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 146, comma 2, e 148, comma 4, del Codice, dovrà possedere in proprio la qualificazione con classifica adeguata ai lavori appaltati, in conformità all'orientamento dell'ANAC (Delibere nn.1239/2017, 710/2019 e 822/2019) e alla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16 gennaio 2019, indicando la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1 ("Requisiti di idoneità").

Ai sensi di quanto previsto dall'art.146, comma 3, del Codice, non è ammesso l'avvalimento, pena l'esclusione, per le opere rientranti nella categoria di lavorazioni OG2.

Pertanto, relativamente alla presente procedura, è applicabile l'istituto dell'avvalimento per le sole categorie scorporabili OG1, OS30 (cd "SIOS" di importo inferiore al 10% del totale dei lavori) e OS28.

L'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al precedente **paragrafo 6.3, lettere b)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 ("Requisiti generali") nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento (Allegato C "Dichiarazione di avvalimento") contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OG2 dovranno essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in misura prevalente e, dunque, per almeno il 51,00% dell'importo stesso della categoria.

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG1, OS30, OS28, a qualificazione obbligatoria, sono interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. c), del Codice, l'operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza, con la relativa quota percentuale, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II[^], Sezione D). In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva, il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'operatore economico, singolo o raggruppato, che intenda fare ricorso al cd "*subappalto necessario*" - perché carente in tutto o in parte dei requisiti relativi alle categorie OG1, OS30, OS28 - è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (nel DGUE (Parte II[^], Sezione D) , pena l'esclusione, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte a dette categorie per le quali non possieda i requisiti richiesti, purché posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si precisa, inoltre, che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dalla sola impresa capogruppo, mentre le imprese mandanti dovranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D), a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria").

A norma dell'art 105, primo periodo, comma 8, del Codice l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (prestazioni obbligatorie e opzionali) e precisamente di importo pari ad € **362.307,00**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, esclusivamente con bonifico.

I dati per il bonifico sono i seguenti: Intestatario: Sport e salute S.p.A., Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN IT79K0100503309000000009000, Causale: Garanzia provvisoria per gara di restauro e risanamento conservativo e completamento complesso "Ex-Civis", edificio B, Ara Parco Foro Italico. R.A 149/22/PA)

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ove lo stesso risultasse aggiudicatario della procedura;

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, al solo Consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- d) avere validità per **180** giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
- e) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere corredate da uno dei seguenti documenti attestanti i poteri di firma del fideiussore:

- a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal fideiussore, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa è possibile produrre la copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- b) autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica") e documenta nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa").

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

Con riferimento a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:

- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario già costituiti, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario non ancora costituiti, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che questi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della

presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

In virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione della tipologia e della complessità dei lavori da eseguire, relativi a bene immobile sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004, l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'Aggregazione in rete o il Consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nel presente disciplinare.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 14.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> o successiva delibera.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a sistema copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara".

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" ("termine fissato per la presentazione delle offerte"), a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista (almeno 3 ore prima) onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 ("La piattaforma telematica di negoziazione").

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

La Piattaforma non consente il caricamento di files con i seguenti formati: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg .

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica-temporale

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area “Risposta di qualifica” della RDO on line e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 (“Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”);
- D. accedere all'area “Risposta tecnica” della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 15 (“Offerta tecnica”);
- E. accedere all'area “Risposta economica” della RDO on line, inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 16 (“Offerta economica”) e ribadire a video la propria offerta;
- F. inviare la risposta alla RDO on line.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo PEC comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 (“Documenti di gara”).

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica e all’offerta tempo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- nell'ipotesi di subappalto "*cd. necessario o qualificante*" a fronte della totale assenza, in sede di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto tale istituto è attivabile al fine di integrare dichiarazioni incomplete, ma non al fine di rimediare ai casi in cui una dichiarazione essenziale ai fini della partecipazione manchi del tutto (*ANAC, delibera 7 ottobre 2020, n. 791*).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore e documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore;
- 4) **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice]** Copia della documentazione

(certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- 5) Certificato (Allegato E) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si rimanda alle FAQ in merito al funzionamento del sistema AVCpass pubblicate su www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass

Il "PASSOE" dovrà essere acquisito per tutte le singole imprese, se facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4 ("Documentazione in caso di avvalimento");
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.6 ("Documentazione ulteriore per i soggetti associati");
- 10) copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell'art. 84 del Codice.
- 11) copia della certificazione ISO 14001:2015 cui al precedente paragrafo 6.2, lett.b).

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Semplificazioni.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, devono essere forniti nell'Allegato A i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo <https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente/modello-organizzativo-231.html> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32 ("Trattamento dei dati personali").
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta nonché di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
 - c) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei Lavori in appalto;
8. dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno

eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione;

9. dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici, di accettarne integralmente il contenuto senza condizione o riserva alcuna e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
10. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e di averne verificato gli elaborati progettuali, ritenendolo completo e coerente con le finalità dell'appalto, tenendo comunque presente che, trattandosi di appalto a corpo l'operatore economico, nella valutazione dell'offerta, dovrà fare proprie stime tecnico ed economiche, sulla base dei contenuti degli elaborati progettuali, indipendentemente dal contenuto del computo metrico estimativo dato in visione e di ritenere tale progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio/Aggregazione di retisti, devono essere fornite, nell'Allegato A "Domanda di partecipazione", le seguenti ulteriori dichiarazioni da parte di ciascun componente:

Per i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione contenente:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori nonché le relative percentuali, che saranno eseguite all'interno del Raggruppamento/Consorzio/GEIE;

Per i Consorzi ordinari già costituiti

- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, contenente, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici all'interno del Consorzio.

Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione contenente l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre;
- dichiarazione contenente le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione contenente le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

- [In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] dichiarazione contenente le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.
- [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

La domanda e le eventuali dichiarazioni integrative sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;
- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

La domanda di partecipazione e le eventuali dichiarazioni integrative sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è possibile inserire nella piattaforma la dichiarazione

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica" e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo può essere effettuato con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo nonché Consorzio ordinario, dalla mandataria;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune/mandataria.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie).

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 ("Requisiti generali") e 6 ("Requisiti speciali e mezzi di prova") e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;

- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186- BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, è tenuto dichiara, inoltre, nell'Allegato A "Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica", ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente presenta a sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Così come precisato al precedente paragrafo 8, per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, senza che sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è obbligatorio il ricorso all'avvalimento.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI
- 2) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento, redatta utilizzando l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, con la quale l'ausiliaria:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'allegato n.1 "Domanda di partecipazione" le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale sia specificato il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori. Si precisa che ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al Raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

- in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
 - copia del contratto di rete.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio/GEIE devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente

essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line.

L'offerta è firmata secondo le modalità di seguito previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A. (a pena di esclusione)** Relazione tecnica, contenente con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), l'indicazione dei seguenti elementi:

CRITERIO 1 - COMPONENTI ARCHITETTONICI

1.1	<i>Controsoffitti</i>
1.2.1	<i>Pavimentazioni interne</i>
1.2.2	<i>Pavimentazioni interne</i>
1.3.1	<i>Infissi esterni</i>
1.3.2	<i>Infissi esterni</i>
1.4.1	<i>Pareti mobili interne</i>
1.4.2	<i>Pareti mobili interne</i>
1.5	<i>Integrazione tra i vari componenti, pregio estetico e personalizzazione</i>

CRITERIO 2 - IMPIANTI

2.1	<i>Sistemi di automazione e monitoraggio delle prestazioni energetiche.</i>
2.2	<i>Monitoraggio carichi elettrici ed idrici</i>
2.3	<i>LED tipologico uffici</i>
2.4	<i>LED tipologico Atrii e ingressi</i>
2.5	<i>LED tipologico corridoi, tipologico uffici, tipologico illuminazione esterna</i>
2.6	<i>Fotovoltaico</i>
2.7	<i>Installazione di postazioni di ricarica veicoli elettrici e sistema di controllo e gestione delle stesse</i>

CRITERIO 3 - SISTEMA ORGANIZZATIVO E METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.1	<i>Riduzione del disturbo verso il contesto</i>
3.2	<i>Gestione del traffico di cantiere</i>
3.3	<i>Misure protettive integrative</i>

CRITERIO 4 - GESTIONE INFORMATIVA

CRITERIO 5 - CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E RATING DI LEGALITÀ'

5.1	Certificazione UNI EN ISO 45001:2018
5.2	Certificazione SA 8000: 2014
5.3	Rating di Legalità

Il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni e del rating di legalità possedute, in corso di validità.

Il concorrente deve garantire la validità delle certificazioni e del rating alla data fissata per la presentazione delle offerte, nonché al momento dell'aggiudicazione disposta in suo favore.

La Relazione tecnica deve, pertanto, essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà, pertanto, consentire alla commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

Tale relazione tecnica dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta e contenere almeno gli elementi sopra indicati, ed essere composta cumulativamente da un massimo di 70 facciate (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), di cui :

- 30 facciate complessive → criteri 1 - 2 - 3
- 40 facciate → criterio 4

Dovrà, altresì, essere prodotta attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Nel limite massimo sopra indicato non rientrano la copertina, l'indice, gli elaborati grafici, relazioni di calcolo, le schede tecniche dei materiali, le tabelle prestazionali, la documentazione

fotografica, eventuali foto inserimenti/simulazioni tridimensionali, le certificazioni dei prodotti proposti e le copie delle certificazioni aziendali richieste.

Le singole migliorie proposte per ogni sub criterio dovranno essere supportate da elaborati progettuali, anche grafici in formato A3 nel numero massimo di 3.

Qualora le migliorie introdotte comportino calcoli esecutivi degli impianti, dovrà essere allegata una relazione tecnica di calcolo e specialistica, il tutto a firma di un tecnico abilitato.

In caso di mancata sottoscrizione, da parte del professionista abilitato regolarmente iscritto al rispettivo albo o collegio professionale, dei singoli elaborati progettuali contenuti nell'offerta tecnica e recanti varianti migliorative al progetto esecutivo posto a base di gara, la commissione è tenuta a considerare quei documenti *tamquam non esset* e dunque a non attribuire alcun punteggio per i relativi elementi dell'offerta.

Qualora le migliorie proposte modifichino gli elaborati del progetto posto a base di gara, il concorrente dovrà allegare un corrispondente allegato progettuale indicante la stessa numerazione della tavola/relazione con indicato sopra "PROPOSTA DI MIGLIORIA".

Nei casi di offerte migliorative valutate positivamente, sebbene siano evidenziate dalla Commissione carenze relative ad aspetti di dettaglio o ad affinamenti esecutivi, l'offerente risultato aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire i lavori comprensivi della miglioria, al prezzo da lui offerto, ponendo in essere quanto necessario per la realizzazione della stessa, a sue spese, senza che questo sia qualificabile in termini di variante in corso d'opera di cui all'art. 106 del D.L.gs. 50/2016.

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà essere estesa ai lavori opzionali (Corpo 3), allo stato sprovvisti di progetto definitivo ed esecutivo. Considerato che le caratteristiche sia in termini di destinazione d'uso che di materiali utilizzati, saranno simili a quanto previsto per il Corpo 1 (le componenti sia architettoniche che impiantistiche sono le medesime), l'operatore economico concorrente nel proporre le migliorie rispetto ai seguenti sub criteri: controsoffitti, pavimentazioni interne, infissi esterni, pareti mobili interni, corpi illuminanti, impianti, potrà rifarsi al progetto esecutivo relativo al Corpo 1.

Il concorrente dovrà tenere presente che ciascuna delle soluzioni alternative eventualmente individuate non dovranno alterare l'aspetto esteriore dell'edificio in quanto collocato su area sottoposta a vincolo paesaggistico ed autorizzato in fase di progetto definitivo dalla Soprintendenza.

Per ogni miglioria proposta in sostituzione di quanto definito a progetto dovrà, altresì, essere prodotta una dichiarazione, a contenuto negoziale, di impegno a realizzare l'elemento proposto così come rappresentato nella documentazione presentata e che la miglioria è già ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera.

- B.** Computo Metrico Non Estimativo, senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici, che riporti solo le descrizioni dettagliate delle migliorie proposte.

A pena di esclusione tale documento NON dovrà recare alcuna valorizzazione di prezzo o alcun elemento che possa costituire, in qualsiasi modo e anche in parte, anticipazione dei contenuti dell'offerta economica.

- C. Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Con riferimento alla valutazione delle migliorie offerte, si precisa che:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto esecutivo, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti in progetto non comporta l'esclusione, ma la mancata assegnazione di punteggio. In ogni caso, i requisiti minimi dovranno essere rispettati in fase di esecuzione. secondo la documentazione posta a base di gara.

- sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica previsti dalla Tabella di cui al successivo paragrafo 19.1;
- le migliorie proposte non dovranno modificare e/o alterare l'impostazione progettuale nei suoi aspetti essenziali, né stravolgerne finalità e contenuti. In ogni caso, dovranno essere sviluppate nel rispetto delle norme tecniche applicabili, dovranno essere tali da garantire l'efficienza del progetto e la salvaguardia delle esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali, e consentire la valutazione della loro fattibilità ed il riconoscimento dei vantaggi da esse derivanti.

Si rammenta infatti che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, le offerte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 282/2021; n. 2969/2020; n. 6793/2019 Delibera ANAC del 13/04/2022, n.188).

Saranno escluse le offerte che comportino modifiche sostanziali delle caratteristiche progettuali tipologiche, strutturali e funzionali già stabilite dal progetto esecutivo posto a base gara.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si avvale della facoltà di non accettare le migliorie proposte qualora queste non rispondano alle reali esigenze e necessità della committenza, ovvero non risultino effettivamente migliorative rispetto alle previsioni progettuali.

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'operatore economico concorrente dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguire l'intera opera, comprensiva delle eventuali migliorie offerte, se recepite dalla Stazione appaltante, in modo conforme, integrabile e congruo con lo stesso progetto a base di gara e con le relative normative vigenti.

Le migliorie proposte contenute nell'Offerta tecnica, qualora valutate positivamente e accettate dalla Stazione Appaltante, costituiscono un obbligo contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale.

Le proposte tecniche relative a migliorie o integrazioni al progetto esecutivo non comportano e non possono comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione. Pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta invariabile rispetto all'offerta tecnica e, quindi, il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le eventuali migliorie proposte nell'offerta tecnica.

La relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla Stazione Appaltante, rappresenterà il "progetto a base di contratto", rispetto al quale l'aggiudicatario assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà rivendicare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, né di maggiori tempi di esecuzione, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare al Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, entro 15 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, il progetto aggiornato con quanto proposto in fase di offerta, sviluppato a livello costruttivo,

rispettando gli stessi margini di sicurezza e i requisiti prestazionali minimi previsti dai documenti di gara.

Sarà a carico dell'aggiudicatario l'adeguamento di tutta la documentazione di progetto, comprensiva anche del PSC, alle proposte riportate in offerta.

Si precisa, altresì, che nella documentazione tecnica, a pena di esclusione:

- non vanno riportate quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.
- è vietato inserire qualsiasi riferimento riconducibile all'Offerta Temporale. Eventuali elaborati e diagrammi che dovessero essere inseriti per illustrare le varie fasi lavorative non dovranno contenere alcun riferimento alla durata delle lavorazioni, ma solo la loro sequenza e correlazione in relazione alle soluzioni esecutive ed alla organizzazione del cantiere proposte.

L'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario.

La documentazione tecnica di cui ai precedenti punti A), B) e C) è sottoscritta dai soggetti indicati ai punti medesimi, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

16. OFFERTA ECONOMICA ED OFFERTA TEMPO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO on line:

- 1) L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato D "*Modulo offerta economica ed Offerta tempo*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A. ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull'importo complessivo posto a base di gara, soggetto a ribasso, (compresa l'eventuale opzione), pari ad € 17.264.677,57+IVA, sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per l'esecuzione di eventuali opere in economia, nonché valevole sui nuovi prezzi.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico % sul modulo di offerta, verrà calcolato automaticamente il prezzo complessivo derivante dall'applicazione del ribasso di cui al precedente punto all'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso % offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

- B. stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale, per l'esecuzione dei lavori complessivamente considerati (Corpo 1 - 2 - 3);
- C. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale, per l'esecuzione dei lavori complessivamente considerati (Corpo 1 - 2 - 3), sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

La Stazione Appaltante, con riferimento ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice. La verifica sui costi della manodopera potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere svolta nel contesto del sub-procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo art. 24.

Si precisa che i costi di cui alle precedenti lettere b) e c) non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

L'operatore economico concorrente prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non avranno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi dell'articolo dell'art.3, comma 1, lett. dddd) del Codice e che, quindi, resta a suo carico l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera.

Prima della formulazione dell'offerta, l'operatore economico ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta formulata si intende comprensiva di tutti gli oneri e spese necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di quelli necessari per la corretta esecuzione delle migliorie inserite nella propria offerta tecnica.

- D.** Offerta tempo, contenente l'indicazione - espressa in cifre e in lettere - della percentuale di riduzione a valere su tutte le tempistiche poste a base di gara di cui al paragrafo 3.1 per l'esecuzione dei lavori.

Con le seguenti precisazioni:

- Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla seconda cifra decimale.
- a pena di esclusione, non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto a ciascun tempo di ultimazione lavori di cui al paragrafo 3.1;
- in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere.
- **La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20%.**
- È possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie in giorni. Nel caso si verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazione di giorni, la stessa sarà ricondotta al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola.

Nel caso di una riduzione percentuale del tempo superiore al limite massimo sopra indicato, la Commissione considererà come riduzione offerta quella massima consentita.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio quantitativo, l'operatore economico dovrà produrre:

- i. una relazione, che individui le scelte organizzative che saranno adottate a documentazione della pratica fattibilità della riduzione del termine di esecuzione, correlata alle specifiche tipologie delle opere, anche di quelle migliorative offerte, dei luoghi di esecuzione, della cantierizzazione e dell'organizzazione della sicurezza del PSC

Dovrà essere contenuta in un massimo di n.5 facciate (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), compreso eventuali schemi grafici, tabelle.

- ii. il cronoprogramma del progetto, producendo il diagramma di Gantt sovrapposto a quello del progetto esecutivo, con evidenziate le riduzioni proposte.

Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere elaborato sulla base delle seguenti indicazioni:

- essere coerente con i contenuti del cronoprogramma del progetto posto a base di gara;
- essere coerente con le scelte operate dall'operatore economico in merito alle migliorie offerte in sede di gara;
- prevedere i periodi di ferie ed i periodi, eventuali, d'interruzione stagionale per andamento sfavorevole;
- indicare i legami sequenziali tra le diverse attività;
- indicare le risorse umane ed i mezzi impiegati;
- tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti possano imporre all'esecuzione dei lavori, senza che ciò possa

essere motivazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali; dei vincoli di carattere generale imposti dal capitolato speciale d'appalto e comunque, più in generale, di tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara.

Il cronoprogramma dovrà essere rappresentato in massimo n.3 tavole grafiche in formato A3.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, il cronoprogramma e tutti i termini in esso indicati saranno contrattualmente vincolanti per il concorrente

La proposta di riduzione dei tempi di esecuzione offerta non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata e, quindi, anche con riferimento a tale criterio l'aggiudicatario sarà tenuto ad applicarla senza specifici compensi tenendo presente che, in caso di non rispetto delle tempistiche offerte, verranno applicate le penali previste in contratto.

- 2)** Computo metrico estimativo delle proposte migliorative di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo (sia quelli originari - progetto esecutivo non variati - sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi), indicando per tutti le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva.

Tale computo non ha valore negoziale ma indicativo dell'intervento, in quanto gli eventuali oneri economici correlati alle proposte migliorative troveranno compensazione all'interno dell'offerta economica presentata.

Pertanto, le migliorie non si tradurranno in maggior prezzo, da sommare a quello offerto per i lavori a base di gara; l'importo resta a costo zero per la Stazione Appaltante e ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

La relativa sostenibilità può, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di verifica di anomalia.

Le migliorie dovranno essere contabilizzate utilizzando gli elenchi prezzi di progetto indicati nell'art. 6 dell'allegato integrativo al capitolato speciale d'appalto o altri prezzari debitamente indicati. In caso di nuovi prezzi, il concorrente dovrà giustificare gli stessi con apposite analisi.

La documentazione relativa al precedente punto 2) sarà aperta solo per il concorrente primo nella graduatoria, risultante dopo l'attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica e sull'offerta economica.

- 3)** Il concorrente potrà allegare la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 97 del Codice, con riferimento alle voci di prezzo che ritiene più significative, in conformità a quanto previsto nell'art.97, commi 4 e 6, del Codice. Il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. La scomposizione del valore dell'offerta deve essere effettuata tenendo conto delle principali voci di costo che ne hanno determinato il calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del lavoro, gli oneri della sicurezza aziendali, il costo delle soluzioni tecniche adottate, il costo delle

principali forniture, i costi fissi, gli oneri di legge, l'utile, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti e per eseguire i lavori.

La Stazione Appaltante, nel caso di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3 o del comma 6, ultimo periodo, del Codice, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione.

Si precisa che il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

Il Modulo D "Offerta economica ed Offerta tempo" e tutti i documenti costituenti l'Offerta Economica sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa"), 15 ("Offerta tecnica"), 16 ("Offerta

economica”), è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	20
Offerta tempo	5
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	COMPONENTI ARCHITETTONICI	37	1.1	<p><u>Controsoffitti</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre relativamente ai seguenti ambienti: sala conferenze e sale riunioni del corpo 1c ed atrio corpo 1a, un incremento delle prestazioni acustiche, dei controsoffitti in metallo, rispetto al seguente valore previsto in progetto: Fonoassorbenza Alfa Sabine: 0,65</p>		3	
			1.2.1	<p><u>Pavimentazioni interne</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre relativamente alle pavimentazioni dei seguenti ambienti: atrio, sala conferenze e sale riunioni del corpo 1c ed atrio corpo 1a, un miglioramento della classe di resistenza alle macchie secondo la classificazione ISO 10545-14: 2015 rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo (Classe 3).</p>			<p>Classe di resistenza 5 2 punti</p> <p>Classe di resistenza 4 1 punto</p>
			1.2.2	<p><u>Pavimentazioni interne</u></p> <p>L’offerente dovrà proporre relativamente alle pavimentazioni dei seguenti ambienti: atrio, sala conferenze e sale riunioni del corpo 1c ed atrio corpo 1a, un incremento prestazionale in termini di durabilità e di una più semplice pulizia e manutenibilità, nel rispetto dei criteri progettuali e dei valori minimi riportati all’interno degli elaborati, mediante la riduzione dell’assorbimento di acqua calcolato secondo EN ISO 10545-3 rispetto al valore di 0,5% previsto nel progetto esecutivo.</p>		3	
			1.3.1	<p><u>Infissi esterni</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre una riduzione della trasmittanza globale U_w rispetto a quanto previsto in progetto, fermo restando il rispetto delle altre caratteristiche di progetto per tutte le tipologie di infissi presenti.</p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare il valore di trasmittanza offerto mediante relativo calcolo analitico o scheda tecnica del produttore che dovrà essere eseguito sull’infisso F6 di cui agli abachi di progetto del corpo 2, fermo restando che lo stesso valore di trasmittanza dovrà poi essere garantito per tutti gli altri infissi presenti. Di seguito si riporta il valore previsto in progetto: U_w: 1,8 W/m²K</p>		3	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			1.3.2	<p><u>Infissi esterni</u></p> <p>Verrà valutata con maggior favore la qualità estetica, prestazionale e funzionale degli infissi esterni.</p> <p>Verranno valutati con particolare attenzione infissi di qualità elevate dal punto di vista estetico e dal ridotto impatto visivo per rendere più luminosi gli ambienti, creando una maggiore connessione tra spazio interno ed esterno.</p> <p>Verrà presa in considerazione una riduzione del profilo degli infissi oggetto del progetto esecutivo, fermo restando le caratteristiche tecniche previste in progetto ed oggetto di richiesta nel sottocriterio precedente.</p>	<u>4</u>		
			1.4.1	<p><u>Pareti mobili interne</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre un aumento della superficie vetrata delle pareti mobili interne rispetto al valore di progetto pari al 20%, fermo restando il rispetto delle altre caratteristiche di progetto delle stesse.</p> <p>Tale percentuale non potrà in ogni caso essere superiore al 40% e dovrà riguardare tutte le pareti mobili di tutti gli edifici.</p>		<u>5</u>	
			1.4.2	<p><u>Pareti mobili interne</u></p> <p>Il concorrente, fermo restando il valore di superficie vetrata oggetto di richiesta al sottocriterio precedente, dovrà proporre un aumento dell'isolamento acustico R_w rispetto al seguente valore proposto in progetto: $R_w = 42$ db</p>		<u>2</u>	
			1.5	<p><u>Integrazione tra i vari componenti, pregio estetico e personalizzazione</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione in particolar modo la valenza estetica delle soluzioni proposte relativamente ai sub-criteri precedenti e la loro integrazione architettonica in ciascun ambiente.</p> <p>Verrà valutata l'integrazione dal punto di vista del linguaggio e della resa architettonica tra i vari componenti scelti all'interno degli ambienti (controsoffitti, pavimentazioni, infissi, pareti mobili e corpi illuminanti), mediante rappresentazioni grafiche (render e foto inserimenti). Tali immagini fotorealistiche dovranno avvalorare le scelte eseguite per i singoli componenti sopra elencati e restituire un quadro d'insieme armonioso e allo stesso tempo rispondente ai caratteri funzionali ed architettonici del progetto.</p>	<u>15</u>		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				<p>Poiché tali ambienti ospiteranno non soltanto i dipendenti di Sport e Salute ma anche quelli delle Federazioni sportive, il concorrente dovrà tenere in considerazione che gli spazi di questi ultimi possano essere valorizzati in termini di flessibilità e personalizzazione.</p> <p>La valutazione della proposta sarà effettuata tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la coerenza della proposta con quanto dichiarato dal Concorrente in relazione agli altri criteri di valutazione dell'offerta tecnica; - la chiarezza della proposta, nonché l'approfondimento e l'articolazione della stessa rispetto alle prescrizioni tecniche e contrattuali; - la concretezza, la realizzabilità, l'efficacia e l'innovatività della proposta. 			
2	IMPIANTI	23	2.1	<p><u>Sistemi di automazione e monitoraggio delle prestazioni energetiche.</u></p> <p>L'offerente dovrà presentare le specifiche prestazionali del sistema di monitoraggio da remoto degli impianti tecnologici.</p> <p>In particolare, il concorrente dovrà dare evidenza delle funzionalità di supervisione da remoto in termini di controllo e programmazione del funzionamento degli impianti, visualizzazione dei parametri di funzionamento, visualizzazione dei consumi energetici delle pompe di calore, delle curve di consumo elettrico degli impianti elettrici monitorati, dei corpi illuminanti, degli impianti fotovoltaici, i profili di consumo idrico afferenti alle linee monitorate. Dovranno essere presentate le funzionalità in termini di archiviazione dei dati prestazionali storici, di personalizzazione dei parametri di analisi energetica degli impianti e dei parametri di funzionamento degli stessi. Dovrà essere messa a disposizione del committente la massima flessibilità in termini di possibilità di configurare nuove analisi energetiche su parti di impianti o su singoli parametri di funzionamento, con visualizzazione dei profili storici ed istantanei delle grandezze monitorate e controllate. Eventuali software ed i sistemi di controllo ed archiviazione dei dati dovranno essere messi a disposizione del committente a titolo gratuito e compresi di eventuale licenza illimitata, con archiviazione dei dati integrata all'interno dei moduli di automazione con eventuale scheda di memoria aggiuntiva (no sistemi di archiviazione basati su cloud).</p> <p>Il sistema di controllo e monitoraggio dovrà essere unico per tutti gli impianti presenti.</p> <p>L'impresa dovrà presentare le schede tecniche degli apparati proposti insieme alle schede descrittive delle funzionalità di monitoraggio, controllo, e reportistica dei dati oggetto di</p>	8		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			<p>proposta.</p> <p>Saranno, inoltre, valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.</p>			
			<p>2.2 <u>Monitoraggio carichi elettrici ed idrici</u></p> <p>Verranno valutate con maggior favore l'implementazione delle soluzioni di monitoraggio dei consumi di energia elettrica e di acqua del complesso di edifici da integrare al sistema di supervisione degli impianti, rispetto a quanto previsto in progetto, volto all'ottimizzazione dei consumi ed all'individuazione di anomalie di funzionamento o di sprechi.</p>	2		
			<p>2.3 <u>LED tipologico uffici</u></p> <p>Limitatamente alla tipologia di corpi illuminanti previsti negli uffici il concorrente dovrà proporre prodotti con maggiore efficienza luminosa rispetto a quanto previsto in progetto (98 lumen/W in condizioni di flusso pari al 100% intesa come rapporto tra flusso luminoso in uscita dal corpo illuminante e la potenza elettrica in ingresso). Dovranno essere rispettati tutti gli altri requisiti tecnici previsti in progetto.</p>		2	
			<p>2.4 <u>LED tipologico Atrii e ingressi</u></p> <p>Limitatamente alla tipologia di corpi illuminanti previsti negli atrii ed ingressi il concorrente dovrà proporre prodotti con maggiore efficienza luminosa rispetto a quanto previsto in progetto (98 lumen/W in condizioni di flusso pari al 100% intesa come rapporto tra flusso luminoso in uscita dal corpo illuminante e la potenza elettrica in ingresso). Dovranno essere rispettati tutti gli altri requisiti tecnici previsti in progetto.</p>		2	
			<p>2.5 <u>LED tipologico corridoi, tipologico uffici, tipologico illuminazione esterna</u></p> <p>Il concorrente dovrà trasmettere in tutti i certificati di conformità dei prodotti offerti che dimostrino il possesso delle seguenti certificazioni e/o il rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione di appartenenza al Gruppo di Rischio Fotobiologico RG0 (Rischio Esente) secondo norma IEC62471; - Dimostrazione del rispetto dei requisiti dei regolamenti comunitari UE 2019/2020 e UE 2019/2015; - Certificazioni delle misurazioni fotometriche del corpo illuminante redatte 			4

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			<p>da laboratorio terzo accreditato (o interno sorvegliato da ente terzo indipendente) con indicazione delle caratteristiche fotometriche, nonché certificato di accreditamento del laboratorio utilizzato per le misure ovvero della sorveglianza da parte di ente terzo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scheda tecnica del corpo illuminante offerto e degli alimentatori (comprendente i disegni dimensionali e le caratteristiche prestazionali, nella quale dovrà essere anche chiaramente indicato il prodotto proposto; - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale a norma ISO 14001:2015 e del sistema di gestione della qualità a norma ISO 9001:2015 del costruttore dei corpi illuminanti <p>Le schede tecniche dovranno essere tratte da catalogo ufficiale del produttore.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio del presente criterio solo se saranno dimostrati il rispetto di tutti i requisiti e certificazioni sopra richiesti.</p>			
			<p>2.6 <u>Fotovoltaico</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre un aumento della potenza dell'impianto fotovoltaico, a parità di superficie prevista nel progetto esecutivo, rispetto al valore di progetto (19,76 kWp). Tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa di componenti aggiuntivi, o di modifica agli impianti previsti in progetto, relativamente all'aumento della potenza ed alla modifica dell'impianto saranno a carico dell'impresa. L'impianto dovrà essere comunque installato solamente sulla copertura dell'edificio 2.</p> <p>Il Concorrente dovrà indicare in relazione la potenza elettrica complessiva proposta dell'impianto intesa come corrente di picco lato c.c.</p>		3	
			<p>2.7 <u>Installazione di postazioni di ricarica veicoli elettrici e sistema di controllo e gestione delle stesse</u></p> <p>Il concorrente dovrà proporre l'incremento del numero delle postazioni di ricarica per veicoli elettrici, rispetto alle 4 postazioni previsti in progetto, da distribuire in modo omogeneo su tutte le aree di parcheggio.</p> <p>Il concorrente dovrà fornire ed installare tutti i componenti e lavorazioni necessarie senza maggiori costi per la stazione appaltante a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica sino alla postazione stessa. Gli impianti elettrici a monte dei punti di ricarica dovranno essere adeguati alla potenza</p>		2	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				aggiuntiva richiesta con oneri a carico del proponente. Le caratteristiche tecniche delle postazioni aggiuntive dovranno essere le stesse di quelle di progetto.			
3	<p>SISTEMA ORGANIZZATIVO E METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</p> <p>Verrà valutata l'adeguatezza ed efficacia del sistema organizzativo e le metodologie tecnico operative che si intendono adottare per l'esecuzione delle opere, in considerazione del particolare contesto in cui è necessario operare, alla complessità degli interventi previsti e alla definizione delle squadre di lavoro per numero, livelli, mansioni, competenza ed esperienza.</p> <p>Trattandosi di contesto sensibile, verranno valutate le soluzioni migliorative riguardo all'organizzazione e alla gestione del cantiere in relazione alla riduzione dell'impatto acustico delle lavorazioni ed alla regolamentazione dei mezzi di lavoro e approvvigionamento di cantiere.</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare proposte organizzative, di coordinamento, distribuzione spazio/temporale delle fasi lavorative, tecniche esecutive e misure logistiche, volte a migliorare, ottimizzare e ridurre rispetto al progetto proposto l'impatto dei lavori.</p> <p>Il concorrente dovrà altresì illustrare le ulteriori soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro e modalità di controllo della sicurezza e tutela dei lavoratori, quali schermature dalla polvere e/o rumore, miglioramento delle vie di esodo ecc.</p>	6	3.1	<p><u>Riduzione del disturbo verso il contesto.</u></p> <p>Verrà valutato il miglioramento delle misure di segregazione e protezione del cantiere rispetto al contesto ed ambientale, attraverso la definizione dei sistemi adottabili per garantire la sicurezza e la continuità delle attività contigue e circostanti durante i lavori, con particolare riferimento alle tecnologie ed alle relative prestazioni, e alle modalità esecutive atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, ecc.), anche nei confronti dei percorsi, interni ed esterni di cantiere, di movimentazione dei materiali durante le lavorazioni.</p> <p>L'offerente dovrà dimostrare quanto richiesto mediante grafici, schede tecniche e certificazioni del produttore</p>	2		
			3.2	<p><u>Gestione del traffico di cantiere.</u></p> <p>Verranno valutate, attraverso la produzione da parte del concorrente di un piano di approvvigionamenti, le misure atte a regolare gli accessi all'area di cantiere al fine di limitare i disagi al traffico veicolare lungo la viabilità di accesso al cantiere e creare disturbi.</p> <p>L'offerente dovrà dimostrare quanto richiesto mediante relazioni e grafici.</p>	2		
			3.3	<p><u>Misure protettive integrative.</u></p> <p>Verrà valutato il miglioramento delle misure protettive integrative adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni previste, con particolare attenzione alle opere di scavo e quelle strutturali. Verrà inoltre valutata l'ottimizzazione nell'esecuzione delle lavorazioni con impiego di diverse soluzioni tecnologiche, di mezzi o apprestamenti particolari ed innovativi, in osservanza delle condizioni operative e di sicurezza del cantiere.</p> <p>L'offerente dovrà dimostrare quanto richiesto mediante relazioni e grafici, in anticipazione al Piano Operativo di Sicurezza</p>	2		
4	<p>GESTIONE INFORMATIVA</p> <p>Verrà valutata nella sua interezza e totalità la oGI</p>	4			4		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	(Offerta di Gestione informativa), in risposta ai requisiti informativi contenuti nel capitolato, con particolare attenzione ai seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione dei modelli su piattaforma BIM nella fase post esecuzione delle strutture. - Realizzazione dei modelli su piattaforma BIM nella fase post esecuzione degli impianti. - Realizzazione dei modelli costruttivi su piattaforma BIM che contengano tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'opera nella fase post esecutiva mediante Modelli finali As Built in grado da dialogare con eventuali piattaforme di gestione proposte dal Committente o in alternativa oggetto della OGI (offerta di gestione informativa) da parte dell'offerente.						
5	CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E RATING DI LEGALITÀ	5	5.1	Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -, in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			5.2	Certificazione SA 8000: 2014 - Responsabilità Sociale d'Impresa in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto.			1
			5.3	Rating di Legalità. fornito dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.			
			5.3.1	1 "Stelletta"			1
			5.3.2	2 "Stellette"			2
			5.3.3	3 "Stellette"			3
	Totale	75			39	25	11

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie.

In tal caso il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Eccellente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	1
<p>Ottimo</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,90
<p>Molto Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p>Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p>Discreto</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60
<p>Sufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50
<p>Parzialmente adeguato</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40
<p>Insufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,20

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Non valutabile</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna "Q"** della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle seguenti formule:

Criterio	
Criterio 1.1	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{imo}) / (X_{max})$</p> <p>$C_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo} = Valore offerto dal concorrente i-esimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{max} = Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
Criterio 1.2.2	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{min}) / (X_{imo})$</p> <p>$C_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo} = Valore offerto dal concorrente i-esimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{min} = Valore minimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>

<p>Criterio 1.3.1</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{\min})/(X_{\text{imo}})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{\min}= Valore minimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
<p>Criterio 1.4.1</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{\text{imo}})/(X_{\max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{\max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
<p>Criterio 1.4.2</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{\text{imo}})/(X_{\max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{\max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
<p>Criterio 2.3</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{\text{imo}})/(X_{\max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{\max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
<p>Criterio 2.4</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{\text{imo}})/(X_{\max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{\max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>

<p>Criterio 2.6</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{imo})/(X_{max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>
<p>Criterio 2.7</p>	<p>Formula di calcolo: $C_i = (X_{imo})/(X_{max})$</p> <p>$C_i$= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno, per il criterio in oggetto;</p> <p>X_{imo}= Valore offerto dal concorrente iesimo per il criterio in oggetto.</p> <p>X_{max}= Valore massimo tra quelli offerti dai diversi concorrenti per il criterio in oggetto.</p>

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna “T”** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, oppure con assegnazione predeterminata in forma tabellare esplicita.

Si segnala che, nel caso di partecipazione in raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/Geie/Aggregazione di Imprese di Rete:

- il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (di cui agli elementi di valutazione 5.1 e 5.2) sarà attribuito in misura proporzionale (ad. esempio in caso di raggruppamento temporaneo con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo).
- il punteggio previsto per il possesso del rating di legalità (di cui all’elemento di valutazione 5.3) sarà attribuito in misura proporzionale con riferimento alle stellette possedute da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo.

Ad esempio:

Raggruppamento Temporaneo composto da 3 imprese (impresa A, B, C)

- Rating Impresa A: 3 stellette
- Rating impresa B: 2 stellette
- Rating Impresa C: assente

Il punteggio attribuito al raggruppamento temporaneo è pari a 1,667 ottenuto sommando i seguenti punteggi:

- Punteggio Impresa A: 1 (1/3 x 3)

- Punteggio Impresa B: 0,667 (1/3 x 2)
- Punteggio Impresa C: 0 (1/3 x 0)

Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del codice il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (di cui agli elementi di valutazione 5.1 e 5.2) sarà attribuito nel caso in cui la certificazione risulti posseduta:

- dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del codice;
- dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del codice.

Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del codice il punteggio previsto per il possesso del rating di legalità (di cui all'elemento di valutazione 5.3) sarà attribuito sulla base del rating posseduto:

- dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del codice;
- dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del codice. Qualora il consorzio e la/e consorziata/e esecutrice/i detengano il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il rating di legalità più alto tra quelli posseduti dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i]

Nel caso in cui all'interno del Raggruppamento/Geie/Aggregazione sia presente un Consorzio Ordinario o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), ai fini dell'attribuzione del punteggio sul criterio 5.3, si applicano le regole sopra definite per i consorzi.

Ad esempio:

Raggruppamento temporaneo composto da 3 imprese (Impresa A, B, C). l'impresa C è un consorzio ordinario che partecipa con le imprese D ed E.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione anche i rating delle imprese partecipanti al consorzio ordinario applicando le regole sopra definite.

- Rating Impresa A: 3 stellette
- Rating Impresa B: 2 stellette
- Rating Impresa D: assente
- Rating Impresa E: 2 stellette

Il punteggio attribuito al Raggruppamento Temporaneo è pari a 1,250 ottenuto sommando i seguenti punteggi:

- Punteggio Impresa A: 1 (1/4 X 2)
- Punteggio Impresa B: 0,375 (1/4 X 1,5)
- Punteggio Impresa D: 0 (1/4 X 0)
- Punteggio Impresa E: 0,375 (1/4 X 1,5)

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

ELEMENTI QUANTITATIVI	Punteggio max
Offerta economica	20
Ribasso % offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza	
Offerta tempo	5
Ribasso % offerto a valere su tutti i termini di esecuzione posti a base di gara di cui al precedente paragrafo 3.1	
TOTALE	25

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$C_i =$

- per $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia})$
- per $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]]$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- $X = 0,85$;
- R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

Quanto all'offerta tempo, ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, il coefficiente C_i sarà determinato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito alla riduzione percentuale del tempo di esecuzione risultata più alta (massimo 20%) ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza di offerta di riduzione del tempo pari 0 (zero).

A tal fine, individuata la riduzione del tempo maggiore, alle altre offerte si applicherà la seguente formula:

$$C_i = T_a / T_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra zero e uno;

T_a = riduzione percentuale del tempo di esecuzione del concorrente a-esimo

T_{max} = riduzione percentuale massima del tempo di esecuzione (non superiore al 20%) offerta dai concorrenti.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo, criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

- **P_i** = punteggio del concorrente i-esimo;
- **n** = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- **C_{xi}** = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;
- **P_x** = punteggio criterio X;
- **Σ** = sommatoria;
- **X** = criterio di valutazione

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Il valore di **P_i** sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Il punteggio complessivo sarà quello risultante dalla somma tra il punteggio attribuito all'offerta tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica e all'offerta tempo.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di gara.

Il RPA ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e temporali,

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Le sedute pubbliche si svolgeranno utilizzando la piattaforma Microsoft TEAMS.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

La partecipazione alle sedute pubbliche di gara sarà subordinata all'invio, con almeno un giorno lavorativo di preavviso rispetto alla data della seduta, di una richiesta a ciò diretta, tramite il Portale fornitori (Area "Messaggi"), unitamente ad un atto di delega debitamente firmato e alla copia di un documento di identità della persona delegata.

Ai soggetti che avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite Portale le modalità di collegamento Teams da attivare per poter partecipare alle sedute pubbliche.

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte tecniche" ed "economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E TEMPORALI

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara"):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche/temporali.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e temporali e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 ("Criterio di aggiudicazione") e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica, per l'Offerta Tempo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, e l'Offerta Tempo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata utilizzando la Piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la messaggistica della RDO on line.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara") i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RPA, che procede alla verifica dell'anomalia.

Si precisa che, ai sensi del citato art. 97, comma 3 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta tempo), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- mancata separazione dell'Offerta Tempo dall'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RPA provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 ("Soccorso istruttorio");
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, il RPA, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RPA esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta, saranno considerate parte integrante dell'offerta.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal concorrente con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPA formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il RPA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCpass verrà richiesto al concorrente di presentare i mezzi di prova in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del Codice,

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi:

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs.159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, l'Allegato B dovrà essere presentato:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, da tutte le imprese che fanno parte del Raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario, dal Consorzio (se costituito) e da tutte le imprese che fanno parte del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

2) entro 10 giorni solari e continuativi:

- a) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, nel quale sia specificato il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al Raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Inoltre, il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve, altresì, espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si fa presente che potrà essere richiesto all'aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata dei lavori nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente

dicitura: Rimborso spese pubblicazione per gara “Lavori di restauro e risanamento conservativo e completamento dell’edificio B complesso "Ex-Civis" - RA 149/22/PA”).

L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad **€ 3.453,16** . Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.

Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a far pervenire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, la seguente documentazione:

1. Garanzia definitiva da calcolare da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.

La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs.385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 9 (“Garanzia provvisoria”).

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.

L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l’emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro,

secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria ed essere accompagnata dalla documentazione attestante i poteri di firma del Fideiussore analogamente a quanto richiesto per la Garanzia provvisoria

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
 - in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;
2. Idonee coperture assicurative per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:
- 2.1. polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente, che tenga indenne la Stazione Appaltante:
- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
 - (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 5.000.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i

coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Inoltre, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'operatore economico aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, riportare la sottoscrizione attestante i poteri del firmatario e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

- 2.2. polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le Coperture assicurative di cui sopra dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
- in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso.

L'aggiudicatario sarà obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art.103, comma 8, del Codice, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivante da difetti costruttivi con un limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'opera; nonché una polizza di assicurazione di RCT per una durata di dieci anni dal certificato di collaudo provvisorio con un indennizzo pari a € 5.000.000,00.

- 3)** Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;

- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Stazione appaltante).
- 4) (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114, art. 3 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120 del 2020).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art.3 del Decreto Semplificazioni, dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si ricorda che, prima dell'avvio delle prestazioni, l'appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione di unicità dell'incarico del/dei direttore/i tecnico/i ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.M. n. 154 del 22 agosto 2017.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire la continuità aziendale l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a rispettare la clausola sociale di cui ai successivi capoversi.

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte dell'azienda cedente.

In caso di fallimento dell'azienda, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al t.f.r. come per il caso di licenziamento.

28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art.51, comma 1, lett. e) della Legge n.108/2021 e dall'art.6-quater della Legge n.233/2021, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, verrà nominato il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo.

Il Collegio è composto da n.3 (tre) componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti del collegio verranno scelti dalle parti di comune accordo e saranno individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e in conformità alle Linee Guida di cui al Decreto del 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In assenza di accordo, ciascuna parte provvederà a nominare un proprio componente. Il terzo componente, con funzioni di Presidente, verrà scelto dai componenti di nomina di parte o, in assenza di accordo, verrà designato dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

È fatto l'obbligo all'Aggiudicatario di provvedere alla costituzione del suddetto Collegio e al pagamento della quota di compenso ad esso spettante.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e allo Schema di contratto.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli

P:

